

**Protocollo aggiuntivo
alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo
all'adozione di un segno distintivo addizionale
(Protocollo III)**

Concluso a Ginevra l'8 dicembre 2005

Approvato dall'Assemblea federale il 24 marzo 2006¹

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 14 luglio 2006

Entrato in vigore per la Svizzera il 14 gennaio 2007

(Stato 19 giugno 2020)

Preambolo

Le Alte Parti contraenti,

(PP1) *riaffermando* le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949² (in particolare gli art. 26, 38, 42 e 44 della prima Conv. di Ginevra³) e, ove necessario, dei loro Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977⁴ (in particolare gli art. 18 e 38 del Prot. aggiuntivo I⁵ e l'art. 12 del Prot. aggiuntivo II⁶), relativi all'utilizzo dei segni distintivi;

(PP2) *auspicando* il completamento delle predette disposizioni al fine di rafforzare il loro valore di protezione e il loro carattere universale;

(PP3) *prendendo nota* del fatto che il presente Protocollo non lede il diritto riconosciuto delle Alte Parti contraenti di continuare a utilizzare gli emblemi che esse utilizzano conformemente agli obblighi loro derivanti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi;

(PP4) *ricordando* che l'obbligo di rispettare le persone e i beni protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli aggiuntivi deriva dalla protezione loro riconosciuta dal diritto internazionale e non dipende dall'utilizzo degli emblemi, dei segni o segnali distintivi;

(PP5) *sottolineando* il fatto che i segni distintivi non hanno un significato religioso, etnico, razziale, regionale o politico;

(PP6) *insistendo* sulla necessità di garantire il pieno rispetto degli obblighi legati ai segni distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi;

(PP7) *ricordando* che l'articolo 44 della prima Convenzione di Ginevra stabilisce la distinzione tra utilizzo protettivo e utilizzo indicativo dei segni distintivi;

RU 2007 189; FF 2006 1795

¹ Art. 1 cpv. 1 del DF del 24 mar. 2006 (RU 2007 185).

² RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

³ RS 0.518.12

⁴ RS 0.518.521, 0.518.522

⁵ RS 0.518.521

⁶ RS 0.518.522

(PP8) *ricordando* inoltre che le Società nazionali che intraprendono attività sul territorio di un altro Stato devono assicurarsi che gli emblemi che prevedono di utilizzare nell'ambito di queste attività possono essere utilizzati nel Paese nel quale si svolgono queste attività e nel Paese di transito;

(PP9) *riconoscendo* le difficoltà che i segni distintivi esistenti possono creare ad alcuni Stati e ad alcune Società nazionali;

(PP10) *prendendo nota* della decisione del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di conservare la denominazione e i segni distintivi attuali;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Rispetto e campo d'applicazione del presente Protocollo

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2. Il presente Protocollo riafferma e completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (qui di seguito «Convenzioni di Ginevra») e, ove necessario, dei loro due Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977 (qui di seguito «Protocolli aggiuntivi del 1977») relativi ai segni distintivi, vale a dire la croce rossa, la mezzaluna rossa e il leone e il sole rossi, e si applica in circostanze identiche a quelle a cui si fa riferimento in dette disposizioni.

Art. 2 Segni distintivi

1. Il presente Protocollo riconosce un segno distintivo addizionale che si aggiunge con le stesse finalità ai segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra. I segni distintivi hanno lo stesso statuto.
2. Detto segno distintivo addizionale, composto da un cornice rossa a forma di quadrato posto sulla punta, su fondo bianco, è conforme all'illustrazione riportata nell'allegato al presente Protocollo. Nel presente Protocollo si fa riferimento a tale segno distintivo definendolo «emblema del terzo Protocollo».
3. Le condizioni di utilizzo e di rispetto dell'emblema del terzo Protocollo sono identiche a quelle stabilite per i segni distintivi dalle Convenzioni di Ginevra e, ove necessario, dai loro Protocolli aggiuntivi del 1977.
4. I servizi sanitari e il personale religioso delle forze armate delle Alte Parti contraenti possono, senza ledere gli emblemi attuali, utilizzare a titolo temporaneo ogni segno distintivo menzionato nel paragrafo 1 del presente articolo, se tale utilizzo può rafforzare la loro protezione.

Art. 3 Utilizzo indicativo dell'emblema del terzo Protocollo

1. Le Società nazionali delle Alte Parti contraenti che decidono di utilizzare l'emblema del terzo Protocollo possono, al momento dell'utilizzo di detto emblema

conformemente alla legislazione nazionale in materia, scegliere di incorporare a titolo indicativo:

- a) un segno distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra oppure una combinazione di detti emblemi; oppure
- b) un altro emblema che un'Alta Parte contraente ha effettivamente utilizzato e che è stato oggetto di una comunicazione alle altre Alte Parti contraenti e al Comitato Internazionale della Croce Rossa per il tramite del depositario prima dell'adozione del presente Protocollo.

L'incorporazione deve essere realizzata conformemente all'illustrazione presentata nell'allegato al presente Protocollo.

2. Una Società nazionale che sceglie di incorporare all'interno dell'emblema del terzo Protocollo un altro emblema, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può, in conformità con la legislazione nazionale, utilizzare la denominazione di tale emblema ed esporre tale emblema sul territorio nazionale.

3. Le Società nazionali possono, conformemente alla loro legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e al fine di facilitare il proprio operato, utilizzare a titolo temporaneo i segni distintivi menzionati nell'articolo 2 del presente Protocollo.

4. Il presente articolo non modifica lo statuto giuridico dei segni distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra e dal presente Protocollo: esso non riguarda nemmeno lo statuto giuridico di ogni singolo emblema nel caso in cui questo sia incorporato a titolo indicativo conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo.

Art. 4 Comitato Internazionale della Croce Rossa e Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, così come il loro personale autorizzato, possono – in circostanze eccezionali e per facilitare il proprio operato – utilizzare i segni distintivi menzionati nell'articolo 2 del presente Protocollo.

Art. 5 Missioni sotto l'egida delle Nazioni Unite

I servizi sanitari e il personale religioso partecipanti a operazioni poste sotto l'egida delle Nazioni Unite possono, con il permesso degli Stati partecipanti, utilizzare uno dei segni distintivi menzionati negli articoli 1 e 2.

Art. 6 Prevenzione e repressione degli abusi

1. Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e, ove necessario, i Protocolli aggiuntivi del 1977 che regolano la prevenzione e la repressione dell'utilizzo abusivo dei segni distintivi, si applicano in modo identico anche all'emblema del terzo Protocollo. In particolare, le Alte Parti contraenti prendono le misure necessarie per prevenire e reprimere, in ogni circostanza, qualsiasi abuso dei segni distintivi menzionati negli articoli 1 e 2 e qualsiasi abuso della loro denominazione, unitamente al

loro utilizzo doloso e all'utilizzo di qualsiasi simbolo o denominazione che ne costituisca un'imitazione.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Alte Parti contraenti possono autorizzare i precedenti utilizzatori dell'emblema del terzo Protocollo, o di un qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, a proseguire detto utilizzo fermo restando che esso non potrà, in tempo di guerra, mirare a conferire la protezione delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi del 1977, sempre che i diritti autorizzanti tale utilizzo siano stati acquisiti prima dell'adozione del presente Protocollo.

Art. 7 Diffusione

Le Alte Parti contraenti si impegnano, in tempo di pace e in tempo di guerra, a dare la massima diffusione al presente Protocollo nel proprio Paese e, in particolare, ad includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo che detto strumento possa essere conosciuto dalle forze armate e dalla popolazione civile.

Art. 8 Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni di Ginevra il giorno stesso della sua adozione e rimarrà aperto durante un periodo di 12 mesi.

Art. 9 Ratifica

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi del 1977.

Art. 10 Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni di Ginevra non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni di Ginevra che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 12 Rapporti convenzionali dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo

1. Se le Parti delle Convenzioni di Ginevra sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno così come sono state completate dal presente Protocollo.
2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti al presente Protocollo rimarranno comunque vincolate da esso nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo nei rapporti con la Parte ad esso non aderente nel caso in questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

Art. 13 Emendamenti

1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al depositario il quale, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e con la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti.
2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti e le Parti delle Convenzioni di Ginevra, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Art. 14 Denuncia

1. Nel caso in cui un'Alta Parte contraente denunci il presente Protocollo, la denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia, se allo scadere dell'anno, la Parte denunciante si trova in una situazione di conflitto armato o di occupazione, la denuncia avrà effetto solo alla fine del conflitto armato o dell'occupazione.
2. La denuncia sarà notificata per scritto al depositario che ne informerà tutte le Alte Parti contraenti.
3. La denuncia avrà effetto solo per la Parte denunciante.
4. La denuncia notificata ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sugli obblighi contratti dalla Parte denunciante per il caso di conflitto armato o di occupazione ai sensi del presente Protocollo, se gli atti sono stati commessi prima che detta denuncia sia diventata effettiva.

Art. 15 Notifiche

Il depositario informerà le Alte Parti contraenti e le Parti delle Convenzioni di Ginevra, siano essi firmatarie o no del presente Protocollo:

- a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 8, 9 e 10;
- b) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'articolo 11, nei 10 giorni seguenti l'entrata in vigore;

- c) delle comunicazioni ricevute conformemente all'articolo 13;
- d) delle denunce notificate conformemente all'articolo 14.

Art. 16 Registrazione

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso dal depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite⁷.

2. Il depositario informerà il Segretariato delle Nazioni Unite anche di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Art. 17 Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il depositario che ne farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni di Ginevra.

(Seguono le firme)

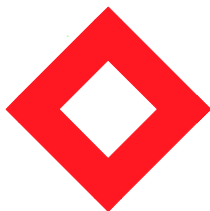
⁷ RS 0.120

Allegato

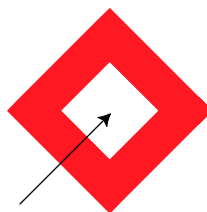
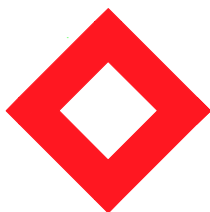
Emblema del terzo Protocollo

(art. 2 par. 2 e art. 3 par. 1 del Protocollo)

Art. 1 Segno distintivo



Art. 2 Uso indicativo dell'emblema del terzo Protocollo



Incorporazione secondo l'art. 3

⁸ RU 2007 189 3929, 2008 665, 2009 2547, 2010 29 3529, 2011 3681, 2012 3811, 2013 2095, 2014 2415, 2015 2507 e 2020 2889.

Campo d'applicazione il 19 giugno 2020⁸

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Albania	6 febbraio 2008 A	6 agosto 2008
Argentina*	16 marzo 2011	16 settembre 2011
Armenia	12 agosto 2011 A	12 febbraio 2012
Australia	15 luglio 2009	15 gennaio 2010
Austria	3 giugno 2009	3 dicembre 2009
Belarus	31 marzo 2011 A	30 settembre 2011
Belgio	12 maggio 2015	12 novembre 2015
Belize	3 aprile 2007 A	3 ottobre 2007
Brasile	28 agosto 2009	28 febbraio 2010
Bulgaria	13 settembre 2006	13 marzo 2007
Burkina Faso	7 ottobre 2016	7 aprile 2017
Canada*	26 novembre 2007	26 maggio 2008
Ceca, Repubblica	23 maggio 2007	23 novembre 2007
Cile	6 luglio 2009	6 gennaio 2010
Cipro	27 novembre 2007	27 maggio 2008
Cook, Isole	7 settembre 2011 A	7 marzo 2012
Costa Rica	30 giugno 2008	30 dicembre 2008
Croazia	13 giugno 2007	13 dicembre 2007
Danimarca	25 maggio 2007	25 novembre 2007
Dominicana, Repubblica	1° aprile 2009	1° ottobre 2009
El Salvador	12 settembre 2007	12 marzo 2008
Estonia	28 febbraio 2008	28 agosto 2008
Figi	30 luglio 2008 A	30 gennaio 2009
Filippine	22 agosto 2006	22 febbraio 2007
Finlandia	14 gennaio 2009	14 luglio 2009
Francia	17 luglio 2009	17 gennaio 2010
Georgia	19 marzo 2007	19 settembre 2007
Germania	17 giugno 2009	17 dicembre 2009
Grecia	26 ottobre 2009	26 aprile 2010
Guatemala	14 marzo 2008	14 settembre 2008
Guyana	21 settembre 2009 A	21 marzo 2010
Honduras	8 dicembre 2006	8 giugno 2007
Islanda	4 agosto 2006	4 febbraio 2007
Israele*	22 novembre 2007	22 maggio 2008
Italia	29 gennaio 2009	29 luglio 2009
Kazakistan	24 giugno 2009 A	24 dicembre 2009
Kenya	28 ottobre 2013	28 aprile 2014
Kirghizistan	25 gennaio 2019 A	25 luglio 2019
Lesotho	6 gennaio 2020 A	6 luglio 2020
Lettonia	2 aprile 2007	2 ottobre 2007

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Liechtenstein	24 agosto	2006	24 febbraio	2007
Lituania	28 novembre	2007	28 maggio	2008
Lussemburgo	27 gennaio	2015	27 luglio	2015
Macedonia del Nord	14 ottobre	2008	14 aprile	2009
Madagascar	10 luglio	2018	10 gennaio	2019
Messico	7 luglio	2008	7 gennaio	2009
Moldova*	19 agosto	2008	19 febbraio	2009
Monaco	12 marzo	2007	12 settembre	2007
Nauru	4 dicembre	2012	4 giugno	2013
Nicaragua	2 aprile	2009	2 ottobre	2009
Norvegia	13 giugno	2006	14 gennaio	2007
Nuova Zelanda	23 ottobre	2013	23 aprile	2014
Paesi Bassi ^a	13 dicembre	2006	13 giugno	2007
Aruba	13 dicembre	2006	13 giugno	2007
Curaçao	13 dicembre	2006	13 giugno	2007
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	13 dicembre	2006	13 giugno	2007
Sint Maarten	13 dicembre	2006	13 giugno	2007
Palestina	4 gennaio	2015 A	4 gennaio	2015
Panama	30 aprile	2012	30 ottobre	2012
Paraguay	13 ottobre	2008	13 aprile	2009
Perù	9 ottobre	2018	9 aprile	2019
Polonia	26 ottobre	2009	26 aprile	2010
Portogallo	22 aprile	2014	22 ottobre	2014
Regno Unito	13 dicembre	2006	13 giugno	2007
Akrotiri e Dhekelia	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Anguilla	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Bermuda	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Caimane, Isole	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Falkland, Isole	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Guernesey	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Jersey	7 gennaio	2013	7 luglio	2013
Man, Isola di	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Montserrat	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Pitcairn, Isole (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Territorio Antartico Britannico	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Territorio Britannico dell'Oceano Indiano	15 giugno	2011	15 dicembre	2011

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Turks e Caicos, Isole	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Vergini Britanniche, Isole	15 giugno	2011	15 dicembre	2011
Romania	15 maggio	2015	15 novembre	2015
San Marino	22 giugno	2007	22 dicembre	2007
Serbia	18 agosto	2010	18 febbraio	2011
Singapore	7 luglio	2008	7 gennaio	2009
Slovacchia	30 maggio	2007	30 novembre	2007
Slovenia	10 marzo	2008	10 settembre	2008
Spagna	10 dicembre	2010	10 giugno	2011
Stati Uniti*	8 marzo	2007	8 settembre	2007
Sudan del Sud	25 gennaio	2013 A	25 gennaio	2013
Suriname	25 giugno	2013 A	25 dicembre	2013
Svezia	21 agosto	2014	21 febbraio	2015
Svizzera	14 luglio	2006	14 gennaio	2007
Timor Est	29 luglio	2011	29 gennaio	2012
Ucraina	19 gennaio	2010	19 luglio	2010
Uganda	21 maggio	2008 A	21 novembre	2008
Ungheria	15 novembre	2006	15 maggio	2007
Uruguay	19 ottobre	2012	19 aprile	2013

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in francese e inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa: www.icrc.org > Français > Guerre et Droit > Traités et droit coutumier, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Per il Regno in Europa.